

R. D. n. 1225. — Convenzione con la Confederazione Svizzera per regolare con disposizioni uniformi la pesca nelle acque comuni ai due Stati.

— Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 marzo 1883 —

UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione firmata a Berna l'8 novembre 1882, intesa a regolare con disposizioni uniformi in Italia e in Svizzera la pesca nelle acque comuni ai due Stati, e le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 14 febbraio 1885.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 1.º marzo 1885.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto — *Il Guardasigilli*
G. ZANARDELLI.

CONVENZIONE fra il Regno d'Italia e la confederazione Svizzera per regolare con disposizioni uniformi la pesca nelle acque comuni ai due Stati.

Allo scopo di regolare con disposizioni uniformi l'esercizio della pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera, e di proteggere la conservazione e la moltiplicazione delle specie dei pesci importanti per l'alimentazione, Sua Maestà il Re d'Italia ed il consiglio federale della Confederazione svizzera hanno determinato di concludere una convenzione speciale, a stipulare la quale nominarono, rispettivamente, come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor conte Alessandro Fè d'Ostiani, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la confederazione svizzera, ed

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera:

Il signor Numa Droz, consigliere federale, capo del Dipartimento federale del commercio e dell'agricoltura,

LEGGE E REGOL. SULLA PESCA.

I quali, dopo essersi comunicati i loro poteri ed averli trovati in buona e debita forma,

Presa per base la convenzione preliminare conclusa al medesimo scopo sopraindicato, il 15 settembre 1880, in Lugano, tra i signori:

Alessandro Romanelli e Pietro Pavesi, delegati del Governo italiano, e Carlo Vogt, delegato del Governo svizzero;

Viste inoltre le varie modificazioni di essa convenzione preliminare posteriormente convenute fra i due Governi;

Sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1. Le acque comuni ai due Stati, per le quali le disposizioni contenute nella presente convenzione devono essere applicate, sono particolarmente quelle del Lago Maggiore e del Lago di Lugano e quelle dei fiumi Doveria, Melezza, Giona, Tresa, Breggia, Maira, Poschiavina e Spöl.

Art. 2. È vietato di adoperare per la pesca nei corsi d'acqua e alle loro foci nei laghi ogni apparecchio fisso o mobile (reti, dighe, ecc.), il quale impedisca il passaggio dei pesci per più d'una metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva o sulle due rive opposte non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

Quanto alle peschiere attualmente esistenti sul fiume Tresa, il Governo svizzero prenderà i provvedimenti che giudicherà necessari nell'interesse della pesca.

Art. 3. È vietato di esercitare la pesca colle *casse* per le trote e coi *bertovelli a frascate* per i pesci persici.

È pure vietato di occupare, a scopo di pesca, il fondo delle spiagge dei laghi con *murere, smozze, ghiaroli*, e simili opere stabili, all'infuori dalle *legnaie, fascinate e peschiere*.

Così parimenti è vietata la pesca colla *tirlindana* nelle epoche in cui, giusta il tenore del successivo articolo 10, è proibita la pesca delle trote, dei carpioni e del pesce persico.

Art. 4. È vietato di adoperare e collocare, nelle acque, reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifici, dagli sbocchi dei canali, dalle chiuse o cateratte, e dai salti d'acqua.

Art. 5. È vietato di pescare con ogni sorta di reti a sacco, tirate da terra o da barche fisse, e che necessariamente radano il fondo delle acque ed, in particolare, colla *bighezza* od *areazza*, col *bighezzo*, colla *bottera* e colla *riacera*.

È pure vietato di pescare mediante reti le quali eccedano, separate o riunite, una lunghezza di 100 metri ed un'altezza di 30 metri.

Art. 6. È vietato di adoperare per la pesca materie stupefacenti, soffocanti, corrosive e velenose, come ad esempio la noce vomica, la morfina, la calce, il fosforo, il nero di fumo o fuliggine e via dicendo, oppure materie esplodenti, come la dinamite, la polvere pirica, ecc.

È pure vietato di raccogliere o vendere i pesci presi con tali mezzi.

Art. 7. È vietato di prosciugare stagni, o deviare o prosciugare corsi d'acqua, a scopo di pesca. Se queste operazioni sono necessarie per altri scopi, deve, possibil-

mente, esserne dato avviso in tempo utile all'autorità competente ed ai proprietari e possessori dei diritti di pesca.

L'autorità competente di ciascuno dei due Stati stabilirà fino a qual punto i diritti esistenti ed acquisiti dai legittimi utenti le acque a scopo industriale od agrario saranno soggetti alle disposizioni contenute nel precedente periodo.

Art. 8. Sotto questa medesima riserva, le autorità competenti di ciascuno dei due Stati giudicheranno in quali casi gli interessi della pesca siano così predominanti da richiedere la deviazione delle acque di qualsiasi provenienza, che possano tornare nocive ai pesci, ed emetteranno le prescrizioni necessarie all'uopo.

Le stesse autorità potranno similmente e sempre, salvi i diritti acquisitivi dai legittimi utenti, prescrivere ai proprietari di argini, dighe, chiuse ed altre simili costruzioni fatte nei corsi di acque per scopo diverso da quello della pesca, di prendere, ove sia possibile, disposizioni che permettano il passaggio dei pesci.

Art. 9. I pesci delle specie sottoindicate non possono essere pescati, detenuti, messi in vendita, venduti o comprati, se nella loro lunghezza totale, cioè dalla punta del muso all'estremità della pinna codale, non raggiungono le misure seguenti:

Trota di lago e carpia	C. tri 30
Trota di fiume, temolo e tinca	» 15
Pesce persico e alosa (agone, antesino o cabiana)	» 10
Tutte le altre specie	» 5

I pesci presi che non avessero la lunghezza indicata dovranno essere rimessi immediatamente nell'acqua.

Art. 10. Sono vietate la pesca, la vendita e la compera di pesci freschi delle seguenti specie, nelle epoche qui indicate:

Trota di lago e di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;

Temolo, dal 15 febbraio al 15 aprile;

Pesce persico, durante tutto il mese di maggio;

Tinca e carpia, durante tutto il mese di giugno;

Alosa (cheppia e agone), dal 15 maggio al 15 giugno.

Art. 11. La pesca e il commercio dei gamberi sono vietati dal 1.º novembre al 31 marzo.

Art. 12. La pesca, la vendita e la compera del fregolo di pesce sono vietati in ogni epoca dell'anno.

Art. 13. I due stati contraenti assumono l'obbligo di facilitare dovunque sia possibile il ripopolamento delle acque comuni per mezzo di stabilimenti di piscicoltura, destinati alla fecondazione artificiale, allo schiudimento delle uova, alla diffusione degli avannotti e all'allevamento delle specie riconosciute preziose ed utili.

Le autorità competenti dei due Stati potranno autorizzare questi stabilimenti, accordando loro i seguenti favori:

a) La facoltà di pescare e di vendere in tempo proibito le specie designate all'articolo 10;

b) La facoltà di pescare ed adoperare, per la nutrizione dei pesci contenuti nei loro stabilimenti, avvanotti ed, in generale, pesci non aventi le dimensioni prescritte

nell'articolo 9. Questi pesci però non potranno, in verun caso, essere venduti, nè adoperati per altro scopo;

c) La facoltà di pescare fregolo di pesci (art. 12).

La concessione degli anzidetti stabilimenti sarà subordinata a regolamenti e condizioni tendenti ad impedire i possibili abusi.

Art. 14. Per agevolare le ricerche scientifiche sugli animali acquatici, le autorità competenti potranno accordare licenze speciali, intese a sospendere temporaneamente, a favore di persone determinate, le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12. Queste licenze imporranno condizioni rivolte ad impedire gli abusi.

Art. 15. È vietato d'introdurre nuove specie di pesci nelle acque comuni, senza l'espressa e concorde autorizzazione di entrambi gli Stati contraenti.

Le autorità competenti dei due Stati si accorderanno per stabilire i divieti e prendere tutti gli altri provvedimenti necessari per proteggere le specie nuovamente introdotte nelle dette acque.

Art. 16. Ciascuno dei due Stati contraenti prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione sul proprio territorio le disposizioni della presente convenzione.

Nulla è mutato nelle disposizioni dei trattati attualmente in vigore, per ciò che riflette il diritto di pesca. Rimangono parimenti in vigore le disposizioni della convenzione di Lugano 5 ottobre 1861, riguardo alla giurisdizione sull'esercizio della pesca nel fiume Tresa.

Art. 17. La presente convenzione avrà vigore per cinque anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche, ed anche successivamente fino al termine di un anno dal giorno in cui l'una o l'altra delle parti contraenti ne avrà denunciata la cessazione.

Art. 18. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni verranno scambiate a Berna entro il termine di tre mesi od anche prima, se sarà possibile.

Essa sarà posta in esecuzione dopo che ne sarà stata fatta la promulgazione secondo le leggi particolari di ciascuno dei due Stati.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno qui apposto la loro firma ed i loro sigilli.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, l'otto novembre milleottocentottantadue.

(L. S.) FÈ.

(L. S.) Droz.

R. D. n. 2449. — *Regolamento per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.^a), nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 luglio 1884 —

UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.^a); - veduti i pareri dei consigli provinciali, delle camere di commercio e dei capitani di porto; - udito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici, del consiglio di Stato e della commissione consultiva della pesca; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'esecuzione della legge sulla pesca, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale.

Art. 2. Il regolamento anzidetto avrà esecuzione dal 1.^o giugno 1884, e da quel giorno cesseranno di aver vigore le disposizioni riguardanti la pesca fluviale e lacuale contenute nel regolamento approvato con R. decreto 13 giugno 1880, n. 5482 (serie 2.^a).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 15 maggio 1884.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto — *Il Guardasigilli*
FERRACCIU'.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.^a), nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 13 maggio 1884, n. 2449.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La pesca fluviale e lacuale è disciplinata dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.^a), e dal presente regolamento.

Art. 2. Le discipline sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali navigabili e dei fossi di scolo che sboccano in mare con foce libera, cessano di aver vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci colle salse.

I limiti tra la pesca fluviale e lacuale e la marittima saranno determinati nelle acque anzidette, in conformità alla precedente dispo-

sizione, dal prefetto, uditi il capitano di porto e la deputazione provinciale. I detti limiti saranno indicati da appositi segnali, con leggende visibili, da collocarsi, d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua muniti presso le foci di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai porti, alle lacune, ai laghi, canali, stagni ed altri bacini d'acqua salata che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.

Art. 5. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 della legge 4 marzo 1877 saranno applicate anche alle acque di proprietà privata in comunicazione immediata colle pubbliche.

In esecuzione degli articoli 2, 3 e 18 della legge saranno pure applicati alle medesime acque gli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37 del presente regolamento.

Gli articoli sopra citati della legge e del regolamento non saranno ad ogni modo applicati alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso, o in caso d'alluvione, ed alle acque di privata proprietà, che sono separate dalle acque pubbliche per mezzo di dighe o salti verticali d'altezza non inferiore a metri 2, misurati dal livello superiore al livello inferiore del corso d'acqua.

I divieti dell'art. 23 del regolamento non si estendono al proprietario delle acque di proprietà privata, quando a lui medesimo sia dovuta l'introduzione della nuova specie di animali acquatici.

Art. 4. Chiunque possiede e intende esercitare diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, deve uniformarsi alle norme e prescrizioni contenute in apposito decreto Reale di pari data.

Art. 5. La pubblica dichiarazione che, a sensi dell'art. 17 della legge, debbono fare le provincie, i comuni ed i consorzi di scolo o di irrigazione per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, verrà inserita nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni nel territorio dei quali trovansi le acque, comunicata in copia al prefetto della provincia, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati in luoghi opportuni lungo le rive.

Art. 6. Nelle nuove concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario il prefetto, sentito il parere dell'ufficio del genio civile, nonché le ragioni degli interessati, e tenuto conto dell'importanza relativa degli interessi industriali ed agrari e di quelli della pesca, può prescrivere:

a) Che non vengano riversate in acque pescose quelle inquinate da materie atte a danneggiare i pesci;

b) Che nei salti d'acqua siano praticati convenienti piani inclinati, oppure scale di monta.

Contro le deliberazioni del prefetto, entro un mese dalle relative pubblicazioni, ogni avente interesse può ricorrere al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Rispetto ai fiumi ed ai minori corsi e bacini di acqua, dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto, udito il parere della deputazione provinciale e della camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa, ovvero sottoporla ad opportune cautele, perchè essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.

Art. 7. È vietato di prosciugare, divergere, ingombrare ed occupare con opere stabili, i corsi e bacini d'acqua allo scopo di agevolare la pesca.

È pure vietato, pescando, di smuovere il fondo delle acque e di estirpare le erbe e le radici bagnate da esse.

Il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà tuttavia permettere, con quelle cautele che crederà opportune, la pesca con la *vangajola*, la *guada* e simili ordigni, nei piccoli torrenti, ruscelli, stagni e paduli.

Art. 8. Nessuna rete fissa od altro artificio di pesca, che posi sul fondo, potrà essere teso negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici e canali demaniali, sia continuamente, sia interpolatamente, senza speciale autorizzazione dell'autorità amministrativa, che potrà ricusarla, od assoggettarla a speciali condizioni per la tutela del regime idraulico.

Il ministero dei lavori pubblici determinerà, secondo la importanza dei casi, l'autorità a cui spetta provvedere in proposito.

Le domande saranno sempre rivolte al prefetto della provincia.

Art. 9. È vietato di occupare con *reti*, *siepi*, *bertovelli* e qualsiasi altro apparecchio fisso o mobile da pesca, più della metà della larghezza dei corsi d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

In qualunque caso dovrà rimanere fra l'una e l'altra sponda uno spazio non minore di un metro, per il libero passaggio dei pesci.

Art. 10. È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifici e dei canali, dalle chiuse o cateratte, dai salti d'acqua, e a monte dei molini natanti.

La distanza indicata nel presente articolo, rispetto alla pesca a monte dei mulini natanti, sarà di 50 metri nei fiumi Po, Adige e Tevere.

Art. 11. È vietato di pescare con ogni sorta di rete a strascico con sacco e tirate da terra o da barche fisse, che necessariamente sconvolgono il fondo delle acque.

Il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di

commercio, dichiarerà nominativamente quali sono nella provincia le reti a strascico vietate.

Sono pure proibiti l'uso ed il commercio di quelle reti che hanno superficie maggiore di metri 5000, misura che non può essere oltrepassata nemmeno coll'unione di parecchie reti.

Art. 12. È vietata la pesca con la *tirlindana* nelle epoche rispettivamente fissate dall'art. 15 del presente regolamento per le trote e carpioni e per il pesce persico.

La pesca colla canna fatta da terra è sempre permessa.

Art. 13. È vietata tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartucce di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 14. Nelle acque pubbliche, non soggette a diritti privati o a concessioni regolari di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi esclusivamente per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui va munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente proseguita la pesca, sia colla presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche o da ordigni di pesca inoperosi.

Se in un corso o bacino d'acqua si trova già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

Art. 15. Sono vietati la pesca ed il commercio dei pesci freschi delle seguenti specie:

Trota di lago o carpione (*Trutta carpio*, Linn.), trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.) dal 15 ottobre al 15 gennaio.

Temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.) dal 15 febbraio al 15 aprile.

Pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.) in maggio.

Tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), carpa o reina (*Cyprinus carpio*, Linn.) in giugno.

Alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno.

Art. 16. Sono vietati la pesca ed il commercio dei gamberi dal 1.º novembre al 31 marzo.

Art. 17. I divieti contenuti nei precedenti articoli 15 e 16 non sono applicabili ai pesci provenienti da vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura; essi devono però essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco del luogo, in cui sieno indicate la loro provenienza e la loro quantità. Mancando tale certificato sono considerati come presi in acque pubbliche.

Art. 18. Il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà proibire dal 15 ottobre al 15 gennaio qualunque

pesca in quei fiumi o corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali la pesca della *trota* abbia importanza prevalente, e le torni necessario questo modo di tutela.

Art. 19. Le lunghezze minime totali che i pesci devono avere raggiunte, perchè la loro pesca ed il loro commercio non siano vietati a sensi dell'articolo 3 della legge, sono qui appresso determinate:

Anguilla (*Anguilla vulgaris*, Flem.), centimetri quaranta.

Trota di lago o carpione (*Trutta carpio*, Linn.) e carpa o reina (*Cyprinus carpio*, Linn.), centimetri trenta.

Trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.), temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.), tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.), centimetri quindici.

Alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, sardena antesino, centimetri dieci.

Tutte le altre specie centimetri 5.

Art. 20. Coloro i quali, per scopi scientifici di piscicoltura o di allevamento artificiale nei bacini d'acqua dolce, intendono valersi delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1877, ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constatare gli scopi anzidetti al prefetto della provincia, il quale prescriverà le discipline da osservarsi, perchè l'esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il prefetto rilascerà al richiedente analogo certificato, la cui validità non potrà eccedere 6 mesi.

Art. 21. Possono essere presi per esca di pescagione in ogni tempo, e malgrado che non siano giunti alle lunghezze prescritte, i pesci non appartenenti alle specie indicate negli articoli 15 e 19 del presente regolamento, purchè la pesca sia fatta con reti non eccedenti due metri quadrati nel totale loro sviluppo.

Art. 22. È vietato introdurre una nuova specie di pesci in un bacino o corso d'acqua senza averne riportata licenza dal prefetto, il quale, prima di accordarla, sentirà il parere della deputazione provinciale e della camera di commercio.

Art. 23. Sono vietate la pesca e la vendita dei pesci ed altri animali acquatici di specie nuovamente introdotta in un bacino o corso d'acqua per il tempo e sotto le discipline che saranno stabilite dal prefetto, parimenti sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio.

Art. 24. Nel caso che una straordinaria mortalità colpisca una specie di pesci o d'altri animali acquatici, il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà proibirne la pesca per tutto il tempo che stimerà opportuno.

TITOLO II.

Disposizioni di carattere locale.

Art. 25. Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle provincie alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente.

Art. 26. Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del *Po di Volano* a cominciare dal così detto *Sostegno di Tiene* fino al mare, nel *Po Morto* dalle *Chiaviche di Palù* da un lato, e da quelle del *Nono* dall'altro; nel *Po di Goro* dall'ufficio di delegazione marittima; nel *Po di Primaro* dalla *Chiavica di Umara*; nei canali del *Polesine* di Rovigo da 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.

Art. 27. Quando non siano nelle condizioni previste dall'art. 9 del presente regolamento, è vietato l'impianto:

a) Degli apparecchi da pesca detti *ribestie* e *traverse* nella provincia di Girgenti;

b) Di quelli detti *nassargius* nei fiumi che sboccano negli stagni e nelle peschiere presso Oristano, Muravera e Tortoli in provincia di Cagliari.

Art. 28. Nel fiume Adda, in provincia di Sondrio, ove esistono pescaie, la larghezza della corrente, che deve essere lasciata libera al passaggio del pesce, è fissata in metri 5.59 misurata ad angolo retto dalla riva, e da mantenersi costante anche nei canali laterali del fiume, quando siano in essi apparecchi fissi di pesca.

Art. 29. Nelle provincie di Cosenza, Firenze, Massa Carrara, Padova, Piacenza, Rovigo, Udine, Venezia la pesca ed il commercio delle *cheppie* sono permessi in ogni tempo.

Art. 30. Il disposto dell'articolo precedente si applica alla pesca ed al commercio dello *storione* nelle provincie di Cremona, Mantova, Pavia e Piacenza.

Art. 31. Nel lago di Como il divieto stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento per le alose (*agoni*) si estende dal 1.º maggio a tutto giugno, e non riflette il loro commercio.

È pure permessa la pesca degli *agoni* da un'ora dopo il tramonto del sole del martedì all'aurora del sabato d'ogni settimana anche durante il periodo del fregolo anzidetto.

Nel detto lago la pesca colla rete bedina è permessa, nell'epoca summentovata, soltanto da un'ora dopo il tramonto del sole del mercoledì all'aurora del sabato.

Questa rete non potrà mai avere una superficie maggiore di 1500 metri, misura che non potrà essere oltrepassata nemmeno coll'unione di due o più bedine.

Art. 32. Nel lago di Garda non è applicabile il divieto stabilito al terzo comma dell'articolo 11 del presente regolamento riguardante le misure massime delle reti.

Il divieto stabilito dall'articolo 12, che riflette l'uso della *tirlindana* si estende dal 1.º ottobre a tutto marzo.

Il disposto dell'articolo 15, nella parte che riguarda le trote ed il carpione, è ristretto ai mesi di novembre e dicembre.

Art. 33. Nelle provincie di Genova, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre e gennaio, la pesca ed il commercio delle *cieche* (piccole anguille), quantunque non abbiano raggiunta la lunghezza determinata nell'articolo 19 del presente regolamento.

TITOLO III.

Sorveglianza della pesca.

Art. 34. L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da provincie, comuni o altri aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'art. 13 della legge, sarà data dal prefetto della provincia.

Art. 35. Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga lor fatto di scoprire ovunque, e, nei comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario.

Se non hanno le qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO IV.

Delle infrazioni e delle pene.

Art. 36. Le contravvenzioni agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 32 del presente regolamento sono punite con pena pecuniaria da lire 2 fino a lire 50.

La stessa pena si applica ai trasgressori dei divieti stabiliti dal prefetto ai termini degli articoli 18 e 24.

Alle dette contravvenzioni sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'articolo 19 della legge.

Art. 37. Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, collocati in contravvenzione all'articolo 6 della legge, e quelli posti in contravvenzione agli articoli 9 e 28 del presente regolamento, saranno rimossi.

Art. 38. Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, ai termini della legge 26 gennaio 1865, n. 2154, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

GRIMALDI.

R. D. n. 2503. — Attribuzioni conferite al Prefetto dal regolamento per la pesca marittima.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 luglio 1884 —

UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca marittima, approvato col Regio decreto del 13 giugno 1880, n. 5482, riprodotto nell'articolo 3 del posteriore regolamento approvato col Regio decreto del 13 novembre 1882, n. 1096; - visti gli articoli 4 e 5 del detto regolamento 13 giugno 1880, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale finora in vigore; - considerato che dagli studi eseguiti per incarico del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, sia risultato di essersi in parecchie provincie del Regno data ai premessi articoli una interpretazione non corrispondente al testo ed alla ragione che li regge, ed al carattere proprio di una disposizione regolamentaria; - riconosciuta impertanto la necessità di spiegare il vero concetto, ed assicurarne la uniforme e legittima applicazione; - sentito il parere della R. commissione consultiva per la pesca, del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato; - sulla proposizione del Nostro ministro per gli affari di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, - udito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le attribuzioni conferite al prefetto cogli articoli 3 del regolamento per la pesca marittima e 4 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, sono limitate all'accertamento del *possesso goduto* da colui che pretenda esercitare il diritto esclusivo di pesca nel mare territoriale, o nelle acque pubbliche. — Accertato il possesso, il prefetto prescriverà con decreto al possessore di collocare lungo le rive appositi segnali, con leggende chiaramente visibili, intese a designare i limiti del diritto posseduto; determinerà, preso l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile, i punti in cui i segnali dovranno essere collocati, e formulerà le leggende da porsi su ciascuno di essi.

Art. 2. All'effetto di ottenere il decreto del prefetto si presume legittimo il possesso tanto nel caso che siasi acquistato con atto traslativo di proprietà, o per Sovrana concessione, quanto nel caso che siasi continuato pel tempo utile a compiere la prescrizione. — Le controversie sulla validità dell'acquisto, della concessione o della prescrizione sono di competenza dell'autorità giudiziaria, e non spendono la procedura amministrativa istituita davanti il prefetto. —

Quando il giudizio sia definito con sentenza che dichiari invalido l'acquisto, la concessione, o la prescrizione, e faccia quindi mancare il fondamento del possesso legittimo, si dovrà presentare ricorso al prefetto per la revoca del decreto da lui emanato, conformemente al prescritto dall'articolo 4, legge dei 20 marzo 1865, allegato E sul contenzioso amministrativo.

Art. 3. Sorgendo dubbio se le acque in cui si pretende esercitare il diritto esclusivo di pesca sieno pubbliche o di privata proprietà del possessore, il prefetto, ove sia provato il possesso del diritto anzidetto, decreterà l'apposizione dei segnali e delle leggende intese a designare i punti sottratti alla libertà della pesca, salva la questione sulla qualità delle acque da doversi risolvere colle norme e modi statuiti dal diritto comune e dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, allegato F.

Art. 4. La prova del possesso del diritto esclusivo di pesca deve farsi presentando i titoli di affitto, ovvero un attestato della Giunta comunale del luogo in cui il diritto medesimo si pretende esercitare, od un atto di notorietà raccolto dal pretore del mandamento.

Art. 5. Se contro la dichiarazione del diritto esclusivo di pesca si producano opposizioni, il prefetto le esaminerà quando fossero poggiate su motivo di pubblico interesse. — Le opposizioni poggiate su motivo d'interesse privato non sospendono il provvedimento amministrativo del prefetto, salvo alle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 6. Allorchè il diritto esclusivo di pesca sia posseduto da più persone, ciascuna di esse può chiedere ed ottenere il decreto del prefetto, spettando all'autorità giudiziaria conoscere delle questioni che possano insorgere fra i diversi compossessori circa la misura corrispettiva ed il modo di esercizio del diritto stesso.

Art. 7. Il prefetto, sentito il genio civile, ordinerà che i segnali e le leggende sieno collocati nei punti in cui consti di essersi esercitato il diritto esclusivo di pesca, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nel titolo di acquisto o di concessione, sia delle altre che risultino dai documenti prodotti a prova del possesso, giusta l'art. 4 del presente decreto.

Art. 8. Qualora un diritto esclusivo di pesca si estenda su diverse provincie, ciascun prefetto emetterà il decreto per quanto si riferisce al territorio di propria amministrazione.

Art. 9. I decreti finora emanati dai prefetti valgono come semplici atti dichiarativi del *possesso* e dei limiti entro cui deve essere esercitato. — Ai possessori dei diritti esclusivi di pesca, che non abbiano ancora ottenuto il decreto del prefetto, è dato un nuovo termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto per riprodurre le loro dichiarazioni, presentando i titoli giustificativi del possesso.

Art. 10. Contro il decreto del prefetto è ammesso il reclamo in via gerarchica al ministro di agricoltura, industria e commercio, il

quale provvederà, sentita la commissione consultiva della pesca, istituita col Regio decreto dei 23 ottobre 1880, n. 5696, e salvo sempre lo sperimento dell'azione giudiziaria nei modi di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1884.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto — *Il Guardasigilli*
FERRACCIU'.